



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 258 DEL 7 DICEMBRE 2016.

OGGETTO: Bando per la valorizzazione del capitale umano delle micro e piccole imprese anno 2012. Determina di concessione del contributo previsto ai sensi dell'art. 6 comma 1 - Trasformazione 1.1 - 1.1.1 e Assunzione 1.2 - 1.2.1 del bando.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI: - la propria determinazione n. 6 del 07.02.2012 con la quale è stato approvato il "Bando per la valorizzazione del capitale umano delle micro e piccole imprese" e sono state destinate risorse pari a € 120.000,00;

- la propria determinazione n. 34 del 08.05.2012 con la quale è stata approvata una prima graduatoria per n. 34 imprese per un contributo complessivo pari ad € 284.075,00 integrato con determina n. 42 del 28/5/2012 e determina di revoca n. 244 del 30/7/2014;

- la propria determinazione n. 301 del 03.08.2012 con la quale è stata approvata una seconda graduatoria per n. 17 imprese per un contributo complessivo pari ad € 151.500,00;

- il "Piano della performance 2016-2018", approvato con delibera della Giunta camerale n. 8 del 29/01/2016 ed aggiornato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale n. 33 del 25/8/2016, e in particolare l'area strategica III "La Camera laboratorio e supporter per la crescita e la competitività delle imprese" - piano operativo III.4.4 "Capitale umano e l'imprenditorialità" che prevede l'erogazione di contributi per stabilizzazioni e assunzioni ai sensi dell'art. 6 c. 1 del bando per la valorizzazione del capitale umano delle micro e piccole imprese. Ed. 2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 comma 1 - Trasformazione 1.1 - 1.1.1 e Assunzione 1.2 - 1.2.1 del bando le imprese che abbiano attuato una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato o abbiano effettuato un'assunzione a tempo indeterminato e che alla scadenza del primo triennio di assunzione, si impegnino a non interrompere il rapporto di lavoro per altri 5 anni da sommarsi al precedente quinquennio, hanno diritto ad un contributo a richiesta, di € 30.000. Nel caso di interruzione anticipata, qualunque ne sia la causa, l'impresa provvederà a restituire alla Camera di Commercio il contributo riscosso;

VISTA la delibera di Giunta camerale n. 82 del 12/10/2015 con la quale è stato dato mandato al Segretario Generale di predisporre un bando che disciplini le modalità di concessione ed erogazione del contributo in esame, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, prevedendo altresì l'attivazione di misure idonee a garantire la restituzione del contributo riscosso da parte delle imprese in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro, richiedendo alle imprese stesse la costituzione di apposita garanzia fideiussoria;

PRESO ATTO che: - con propria determinazione n. 344 del 14 dicembre 2015 è stata approvata la manifestazione d'interesse per la richiesta dell'ulteriore contributo di euro 30.000 previsto ai sensi dell'art. 6 comma 1 - Trasformazione 1.1 - 1.1.1 e Assunzione 1.2 - 1.2.1 del bando per la valorizzazione del capitale umano delle micro e piccole imprese anno 2012, prevedendo il possesso di specifici requisiti di accesso da dichiarare mediante specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- le imprese già beneficiarie dei contributi camerali per avere effettuato assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione di rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e dunque potenzialmente beneficiarie dell'ulteriore contributo previsto all'art. 6 comma 1 del bando sono state individuate in n. 13 e sono di seguito riportate:



1. SUD ELEVATOR S.N.C. DI ARCUDI-BARRECA-ARCUDI E CUZZOLA
2. CEDEPI.FIN S.R.L.
3. TECNO SUD S.R.L.
4. WORLD ART SOCIETY S.N.C. DI LAURA GURNARU E IRENE CALU'
5. GERIA ALESSANDRO
6. MINNITI PASQUALE (PHOTO 4U)
7. CAMPOLO LORENZO
8. FALCONE DANIELA
9. PORTAFORTUNA FILIPPO
10. DADO S.R.L.
11. FIN SYSTEM S.R.L.
12. GIOCART S.R.L.
13. RULLO FRANCO

- a seguito di pubblicazione della manifestazione d'interesse approvata con propria determinazione n. 344 del 14 dicembre 2015, tra le sopra richiamate imprese, non hanno presentato la richiesta dell'ulteriore contributo le ditte Campolo Lorenzo, Photo 4 u di Minniti Pasquale e Portafortuna Filippo;

- per tali imprese, ai sensi dell'art. 12 del bando approvato con determinazione n. 6 del 07/02/2012, è stato avviato un controllo d'ufficio finalizzato a verificare il mantenimento del rapporto di lavoro per il quinquennio successivo all'assunzione oggetto dei benefici già concessi, mediante acquisizione di specifiche informazioni presso il centro per l'impiego;

- dall'istruttoria è emerso che: Campolo Lorenzo è risultata cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni in data 13/06/2013. La stessa impresa ha riassunto il dipendente a tempo determinato nel periodo 19/6/2015 9/7/2015; Portafortuna Filippo è risultata cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni in data 6/8/2015; Photo 4 u di Minniti è risultata cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni in data 17/1/2015;

- di tali interruzione del rapporto di lavoro non è stata fornita alcuna comunicazione alla Camera di Commercio (ai sensi dell'art. 12 del medesimo bando) ed inoltre, si configura l'avvio di un procedimento d'ufficio per la revoca ed il rimborso delle somme percepite, e per le quali è previsto il rimborso ai sensi dell'art. 5 e 12 del bando;

- le imprese che hanno presentato la richiesta di contributo aggiuntivo di 30.000 euro risultano pertanto essere le seguenti:

1. DADO SRL
2. WORLD ART SOCIETY SNC DI LAURA GURNARU E IRENE CALU'
3. FALCONE DANIELA
4. CEDEPI.FIN SRL
5. TECNO SUD SRL
6. FIN SYSTEM SRL
7. GERIA ALESSANDRO
8. GIOCART S.R.L.
9. SUD ELEVATOR SNC DI ARCUDI-BARRECA-ARCUDI E CUZZOLA
10. RULLO FRANCO

PRESO ATTO altresì che il Responsabile del procedimento ha effettuato i controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese attestante il possesso dei requisiti previsti, per come



previsto dall'art. 5 della manifestazione d'interesse e dall'istruttoria effettuata è emerso quanto segue:

1) Dado S.R.L.: è stata riscontrata irregolarità mediante la richiesta del DURC. Con nota prot. n. 612/2016 è stata trasmessa comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990, trasmettendo altresì nota di specifica che la Camera si riserva la verifica istruttoria anche per il possesso degli altri requisiti previsti dalla manifestazione d'interesse. L'impresa ha presentato osservazioni al preavviso di rigetto per irregolarità del DURC (data 19/1/2016) specificando di avere già provveduto al pagamento all'INPS in data 5/1/2016. Tuttavia alla data di presentazione della domanda e di rilascio dell'autodichiarazione (24/12/2015) il DURC risultava irregolare.

Le osservazioni presentate dall'impresa non possono essere accolte ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in quanto tale articolo dispone la decadenza da benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera.

Si richiama altresì quanto disposto con sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29/4/2016 n. 1650 con riferimento al possesso dei requisiti di carattere generale ai fini dell'ammissione alle gare di appalto (requisiti richiesti anche all'art. 2 comma 2 della manifestazione d'interesse approvata con determinazione 344/2015) che ha ribadito, tra l'altro, l'irrilevanza dell'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti pubblici ai fini della partecipazione e ammissione alla gara d'appalto.

Dall'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento è emerso inoltre che nel periodo 20/4/2015 - 12/9/2015 il rapporto di lavoro per il quale l'impresa aveva già beneficiato del contributo previsto al bando approvato con determinazione n. 6 del 07/02/2012 è stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale (20 ore settimanali) per poi ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno, prevedendo altresì modifiche nella qualifica.

Di tale modifica non è stata fornita alcuna comunicazione alla Camera (ai sensi dell'art. 12 del medesimo bando approvato con determina n. 6/2012). Si può configurare l'avvio di un procedimento d'ufficio per il ricalcolo del contributo di cui ha già beneficiato l'impresa, tenuto conto che lo stesso è stato determinato con riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale comporta il rimborso di somme indebitamente percepite per il periodo di riferimento 20 aprile - 12 settembre 2015.

Tale condizione si può configurare altresì quale causa di non ammissibilità all'ulteriore contributo di € 30.000,00 per mancanza dei requisiti i previsti all'art. 2 della manifestazione d'interesse approvata con propria determinazione n 344 del 14 dicembre 2015.

2) Word art society: è stata riscontrata irregolarità mediante la richiesta del DURC e relativamente al pagamento del diritto annuale. Con nota prot. n. 1754/2016 è stata trasmessa comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990, specificando altresì che la Camera si riserva la verifica istruttoria anche per il possesso degli altri requisiti previsti dalla manifestazione d'interesse. L'impresa non ha presentato osservazioni al preavviso di rigetto e pertanto l'istanza non è accolta per i motivi già richiamati nel preavviso di rigetto.

Dall'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento è emerso inoltre che alla domanda non è stato allegato il documento in corso di validità del legale rappresentante. Dalla comunicazione acquisita dal centro per l'impiego si rileva cessazione del rapporto di lavoro per il quale l'impresa aveva già beneficiato del contributo previsto al bando approvato con determinazione n. 6 del 07/02/2012, a far data dal 7/3/2013. Dal certificato rilasciato dall'agenzia dell'entrate risultano gravi violazioni definitivamente accertate in materia di pagamento di imposte e tasse.

Dal 30/06/2016 l'impresa risulta in scioglimento e liquidazione.



Di tali modifiche non è stata fornita alcuna comunicazione alla Camera (ai sensi dell'art 12 del bando approvato con determinazione n. 6 del 07/02/2012) ed inoltre, si configura l'avvio di un procedimento d'ufficio per la revoca ed il rimborso di somme indebitamente percepite non mantenendo il rapporto di lavoro per il periodo di 5 anni dall'assunzione per come previsto all'art. 5 del medesimo bando.

L'avvio del procedimento per la revoca dei contributi già concessi configura causa di non ammissibilità all'ulteriore contributo di € 30.000,00 per mancanza dei requisiti i previsti all'art. 2 della manifestazione d'interesse approvata con propria determinazione n. 344 del 14 dicembre 2015.

3) Falcone Daniela: è stata riscontrata irregolarità mediante la richiesta del DURC. Con nota prot. n. 674/2016 è stata trasmessa comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990, specificando altresì che la Camera si riserva la verifica istruttoria anche per il possesso degli altri requisiti previsti dalla manifestazione d'interesse. L'impresa ha presentato osservazioni al preavviso di rigetto per irregolarità specificando di non essere a conoscenza dell'irregolarità, non avendo ricevuto alcun avviso da parte dell'Inps. Solo successivamente l'Inps ha provveduto ad inviare avviso bonario e la stessa ha provveduto al pagamento, comunque in data successiva alla presentazione della domanda, al rilascio dell'autodichiarazione ed al preavviso di rigetto.

Le osservazioni presentate dall'impresa non possono essere accolte ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in quanto tale articolo dispone la decadenza da benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera.

Si richiama altresì quanto disposto con sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29/4/2016 n. 1650 con riferimento al possesso dei requisiti di carattere generale ai fini dell'ammissione alle gare di appalto (requisiti richiesti anche all'art. 2 comma 2 della manifestazione d'interesse approvata con determinazione 344/2015) che ha ribadito, tra l'altro, l'irrilevanza dell'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti pubblici ai fini della partecipazione e ammissione alla gara d'appalto.

4) Cedepifin S.R.L.: è stata riscontrata irregolarità mediante la richiesta del DURC. Con nota prot. n. 611/2016 è stata trasmessa comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990, trasmettendo altresì nota di specifica che la Camera si riserva la verifica istruttoria anche per il possesso degli altri requisiti previsti dalla manifestazione d'interesse. L'impresa ha presentato osservazioni al preavviso di rigetto per irregolarità provvedendo alla regolarizzazione, comunque in data successiva alla presentazione della domanda, al rilascio dell'autodichiarazione ed al preavviso di rigetto.

Le osservazioni presentate dall'impresa non possono essere accolte ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in quanto tale articolo dispone la decadenza da benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera.

Si richiama altresì quanto disposto con sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29/4/2016 n. 1650 con riferimento al possesso dei requisiti di carattere generale ai fini dell'ammissione alle gare di appalto (requisiti richiesti anche all'art. 2 comma 2 della manifestazione d'interesse approvata con determinazione n. 344/2015) che ha ribadito, tra l'altro, l'irrilevanza dell'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti pubblici ai fini della partecipazione e ammissione alla gara d'appalto.

Dall'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento è emerso inoltre che dal 1/11/2015 il rapporto di lavoro per il quale l'impresa aveva già beneficiato del contributo previsto al bando approvato con determinazione n. 6 del 07/02/2012 è stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale orizzontale a 30 ore settimanali.



Di tale modifica non è stata fornita alcuna comunicazione alla camera (ai sensi dell'art. 12 del bando), tuttavia non si configurano gli estremi per l'avvio di un procedimento d'ufficio per un eventuale ricalcolo del contributo di cui ha già beneficiato l'impresa, in quanto l'ammontare del contributo spettante e già erogato rimane invariato riferendosi a rapporti di lavoro con orario pari o superiore a 30 ore settimanali (art. 6 del bando).

5) Tecno sud S.R.L.: dai controlli effettuati presso il centro per l'impiego è emerso che dal 1/3/2015 il rapporto di lavoro per il quale l'impresa aveva già beneficiato del contributo previsto al bando approvato con determinazione n. 6 del 07/02/2012 è stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale (25 ore settimanali) prevedendo altresì modifiche nella qualifica.

Di tale modifica non è stata fornita alcuna comunicazione alla camera (ai sensi dell'art. 12 del bando). Si può configurare l'avvio di un procedimento d'ufficio per il ricalcolo del contributo di cui ha già beneficiato l'impresa, tenuto conto che lo stesso è stato determinato con riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale comporta il rimborso di somme indebitamente percepite per il periodo decorrente dal 1/3/2015.

Il procedimento di ammissione all'ulteriore contributo di € 30.000,00 risulta pertanto sospeso in relazione all'avvio dell'ulteriore procedimento d'ufficio finalizzato al ricalcolo del precedente contributo e che può configurarsi quale causa di non ammissibilità per mancanza dei requisiti i previsti all'art. 2 della manifestazione d'interesse approvata con propria determinazione n. 344 del 14 dicembre 2015.

6) Rullo Franco: alla data del 2/11/2016 è stata riscontrata irregolarità mediante la richiesta del DURC. La rilevata circostanza costituisce causa di inammissibilità per mancanza dei requisiti per come previsto all'art. 2 e 5 della manifestazione d'interesse approvata con propria determinazione n. 344 del 14 dicembre 2015. In data 29/11/2016 è stata trasmessa specifica comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990 e pertanto non risulta ancora concluso il procedimento istruttorio.

TENUTO CONTO che dall'istruttoria effettuata risultano invece regolari e complete le istanze presentate dalle seguenti imprese, in possesso dei requisiti previsti dal bando:

- Geria Alessandro;
- Giocart S.R.L.;
- Sud elevator S.N.C.;

TENUTO CONTO altresì che con nota prot. n. 12886 del 15/9/2016 è stata presentata all'impresa Fin system S.R.L. una richiesta integrativa per l'acquisizione di informazioni funzionali alla conclusione dell'iter istruttorio. Riscontrato che con nota acquisita agli atti con prot. n. 13101 del 21/9/2016 l'impresa ha fornito le informazioni richieste e che a conclusione la domanda risulta regolare e completa;

RISCONTRATO pertanto che il contributo previsto all'art. 6 c.1 Trasformazione 1.1 - 1.1.1 e Assunzione 1.2 - 1.2.1, erogabile allo scadere del primo quinquennio delle assunzioni già oggetto dei benefici del bando, è quantificabile complessivamente in € 120.000,00. L'importo delle agevolazioni potrà essere rideterminato sulla base di una verifica da parte del Responsabile del procedimento inerente il riscontro annuale sul possesso dei requisiti per come definiti con la manifestazione d'interesse approvata con propria determina n. 344 del 15/12/2015;

RICHIAMATO il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 della L. n. 241/90 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23/12/2003, modificato con delibera di Consiglio Camerale n. 7 del 31/07/2007;

VISTO il budget direzionale per l'anno 2016;



ACQUISITO il parere di regolarità contabile formalmente espresso;

RICHIAMATI l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal d. lgs. 15 febbraio 2010 n. 23, sul riordinamento delle Camere di Commercio;

D E T E R M I N A

A) di concedere un importo di € 30.000,00 quale contributo a favore delle imprese sotto elencate, già beneficiarie del contributo per la valorizzazione del capitale umano, previsto con il bando approvato con determinazione del Segretario Generale n. 6/2012, che abbiano attuato una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato o abbiano effettuato un'assunzione a tempo indeterminato e che alla scadenza del primo triennio di assunzione, si siano impegnate a non interrompere il rapporto di lavoro per altri 5 anni da sommarsi al precedente quinquennio, a seguito di adesione alla manifestazione d'interesse pubblicata con propria determinazione n. 344/2015, per un ammontare complessivo pari ad € 120.000,00:

1. Geria Alessandro;
2. Giocart S.R.L.;
3. Sud elevator S.N.C.;
4. Fin system S.R.L.;

B) l'importo delle agevolazioni potrà essere rideterminato sulla base di una verifica da parte del Responsabile del procedimento inerente il riscontro annuale sul possesso dei requisiti da parte delle imprese beneficiarie, nonché sul mantenimento del rapporto di lavoro in conformità a quanto definito nell'ambito del procedimento di concessione del contributo già previsto dal bando approvato con determinazione n. 6/2012, e sarà liquidato comunque allo scadere del primo quinquennio di assunzione, nel rispetto del disposto determinato al punto 2 del proprio provvedimento n. 344 del 15/12/2015. Per la liquidazione del contributo, in esecuzione a quanto deliberato della Giunta camerale n. 82 del 12/10/2015 sarà altresì richiesta alle imprese stesse la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, per garantire la restituzione del contributo riscosso da parte delle imprese in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa;

C) l'importo troverà copertura per € 120.000,00 sul conto 331005 Qualità c.d.c. AD01 prodotto 30030004 Capitale umano e imprenditorialità del budget direzionale 2016, previo storno di € 50.000,00 dal conto 331004 Innovazione c.d.c. AC01 prodotto 30030001 Innovazione che presenta la necessaria disponibilità (prov. n. 548/2016);

D) di ritenere non ammissibili ai benefici del bando e per i motivi richiamati in premessa, le seguenti imprese:

1. Cedepi.fin S.R.L.;
2. World art society S.N.C. di Laura Gurnaru e Irene Calù;
3. Falcone Daniela;
4. Dado S.R.L.;

E) di avviare il procedimento di revoca del contributo già concesso ai sensi del bando approvato con determina n.6/2012 per i motivi richiamati in premessa, trasmettendo apposita comunicazione di avvio del procedimento di revoca per le imprese di seguito riportate, avendo riscontrato l'intervenuta interruzione del rapporto di lavoro:

1. Campolo Lorenzo;
2. Photo 4 u di Minniti;
3. Portafortuna Filippo;
4. Word art society snc di Laura Gurnaru e Irene Calù;



F) di avviare il procedimento d'ufficio per il ricalcolo del contributo previsto dal bando approvato con determina n. 6/2012 e di cui hanno già beneficiato le imprese Dado S.R.L. e Tecno sud S.R.L., tenuto conto che gli stessi contributi sono stati determinati con riferimento a rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale comporta il rimborso di somme indebitamente percepite per il periodo relativo all'instaurazione di un rapporto di lavoro part time compreso tra le 20 e le 30 ore settimanali, per come previsto all'art. 6 del medesimo bando;

G) di prendere atto che il procedimento istruttorio per la concessione dell'ulteriore contributo di € 30.000,00, per come previsto con la manifestazione d'interesse approvata con propria determinazione n 344/2015 non risulta ancora concluso per le imprese Tecno sud srl e Rullo Franco, per i motivi richiamati in premessa.

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 7 dello statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 62 del R.D. n.2011/1934.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"OSSERVAZIONE ECONOMICA, STATISTICA E
PROMOZIONE IMPRENDITORIALE DEL TERRITORIO"
Dott.ssa Loredana Ierace

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.